

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAIARDI, MAFFIOLETTI, BENASSI, CONSOLI,  
GIANOTTI, PETRARA, CARDINALE, BRINA, MARGHERITI, CASCIA,  
GALEOTTI, VECCHI e CANNATA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1988

Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli  
organi di amministrazione delle camere di commercio, indu-  
stria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale fase di evoluzione dell'economia italiana ed internazionale interessa non soltanto l'apparato industriale per gli ampi processi di rinnovamento tecnologico in atto, ma anche i comportamenti degli imprenditori e le stesse istituzioni.

In questo ambito il sistema italiano delle camere di commercio incontra una serie di ostacoli dovuti al mancato adeguamento del sistema stesso alla realtà economica e sociale in continua evoluzione.

L'esito è rappresentato da un sistema dove non sono chiari alcuni punti essenziali, in particolare la natura stessa delle camere di commercio, in quanto permane una grave confusione tra pubblico e privato, in una gestione sottoposta a pesanti controlli buro-

cratici, con conseguenze negative per ciò che riguarda la disciplina dello stato giuridico dei dipendenti, mentre il sistema è ancora fondato sulle nomine del Ministero e non sulla elezione degli organi camerati.

Si consideri inoltre l'enorme lasso di tempo trascorso dal decreto luogotenenziale del 1944, che demandava ad una legge organica di rapida approvazione la configurazione giuridica ed amministrativa delle camere di commercio.

Da allora si sono succeduti numerosi disegni di legge, sia di iniziativa governativa che parlamentare, discussi in ogni legislatura, senza però giungere mai ad una approvazione definitiva.

Il Gruppo comunista ha presentato, nella precedente legislatura, un organico disegno di

legge di riforma per la definizione e il riordino delle competenze e funzioni delle camere di commercio, per ragioni oltretutto di razionalità, anche in relazione ai processi di riordino di vari settori, quali il commercio estero, la statistica, le nuove discipline del commercio e dell'artigianato.

Ora, senza la pretesa di affrontare subito dalle radici la riforma dell'intero sistema camerale, e poichè l'attuale situazione del metodo delle nomine non solo rappresenta un freno alla trasparenza dell'attività delle camere di commercio, ma riduce anche la capacità di innovazione e di promozione delle camere di commercio, riteniamo possibile affrontare il nodo più urgente, che è quello dell'adeguamento della normativa per la elezione degli organi delle camere di commercio.

È questo infatti il senso del presente disegno di legge, che i senatori comunisti hanno elaborato consapevoli della necessità di risolvere innanzitutto il problema della elezione degli organi camerali.

In vista della scadenza del 1992, nella elaborazione di tale disegno di legge, si è tenuto conto dell'esperienza di tutti i Paesi europei nei quali gli organi camerali sono l'espressione diretta delle categorie imprenditoriali.

Criterio fondamentale, che è alla base dell'attuale disegno di legge, è quello di dare alle camere di commercio amministrazioni democraticamente elette: si tratta, in particolare, di prevedere un consiglio camerale eletto dalle categorie economiche rappresentative degli interessi produttivi di ciascuna provincia. A sua volta il consiglio eleggerà nel proprio seno una giunta costituita da un numero ristretto di amministratori, al vertice del quale, sempre con votazione consigliare, sarà scelto il presidente della camera di commercio.

Gli estensori del presente disegno di legge hanno ritenuto opportuno demandare alla giunta regionale il compito di stabilire per

ciascuna provincia il numero dei consiglieri di ciascuna camera di commercio, sulla base di criteri obiettivi, in particolare tenendo conto della consistenza del numero di imprese operanti nell'ambito provinciale.

Sempre con deliberazione della giunta regionale si dovrà stabilire la ripartizione tra le singole categorie economiche dei seggi consiliari previsti, assicurando comunque ai settori meno rappresentativi un numero minimo di consiglieri. Inoltre, al fine di superare possibili difficoltà operative, gli estensori del disegno di legge hanno ritenuto opportuno proporre che le elezioni avvengano all'interno dei singoli settori economici, seguendo la normativa vigente per le elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Infine, allo scopo di evitare confusioni di competenze, sono chiaramente definiti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, con riferimento sostanziale a quanto stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente «norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale», mentre si propone che la durata in carica dei consiglieri sia di cinque anni rinnovabile per una sola volta.

Onorevoli senatori, superare al più presto l'attuale antidemocratico sistema di nomine dei presidenti delle camere di commercio introducendo il metodo della elezione diretta da parte delle imprese è una necessità urgente anche per giungere al più presto alla definizione della natura giuridica di tali enti. Ciò è necessario affinché il sistema camerale contribuisca al rinnovamento del tessuto produttivo e all'arricchimento dei servizi di cui le imprese hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di crescita produttiva ed occupazionale.

Per queste ragioni i senatori comunisti richiamano l'attenzione dei colleghi sulla necessità che il disegno di legge sia considerato prioritario nell'ordine dei lavori del Senato, al fine di una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Sono organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

## Art. 2.

1. Il consiglio viene eletto con voto personale, diretto e segreto, per la durata di un quinquennio, dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole, turistiche e delle altre attività terziarie della circoscrizione, iscritte nei rispettivi registri e albi camerale.

2. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 5.

## Art. 3.

1. La cessazione dall'ufficio di consigliere per scadenza del termine ha efficacia immediata. È esclusa qualsiasi proroga.

2. I consiglieri uscenti possono essere confermati in carica una sola volta salvo che si verifichi un rinnovo anticipato del consiglio ai sensi dell'articolo 9, e comunque per una durata complessiva non superiore ai dieci anni.

## Art. 4.

1. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, uno o due vice presidenti e la giunta della camera di commercio.

2. Detti organi scadono dalle rispettive funzioni contestualmente al consiglio.

3. Il consiglio può deliberare la revoca dall'incarico, con efficacia immediata, del presidente, dei vice presidenti e della giunta, anche fra loro disgiuntamente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5.

1. Non possono far parte del consiglio delle camere di commercio:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) il personale della camera di commercio e delle istituzioni dalla stessa dipendenti o vigilate;

c) chi ha già svolto la funzione di amministratore camerale per oltre otto anni continuativi;

d) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza e di organizzazione o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

e) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di organizzazione o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda sia privata che pubblica, abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della camera di commercio o di enti, istituti, consorzi o aziende dalla stessa dipendente o vigilati;

f) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo o contabile con la camera di commercio e colui nei cui confronti essa sia parte civile in un procedimento penale;

g) chi, per fatti compiuti allorchè era amministratore della camera di commercio, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente;

h) chi riveste le funzioni di amministratore o di dirigente di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale maggioritario della camera di commercio o dell'Unione delle camere di Commercio.

## Art. 6.

1. Chi, dopo essere stato eletto consigliere, perda i requisiti per l'eleggibilità o venga a trovarsi in posizione d'incompatibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

2. Quando si verifichi tale caso, si dà luogo a surrogazione, proclamando eletto il candidato che, nella stessa categoria e nella stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

3. In caso di parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano d'età.

4. Nel medesimo modo si procede per le vacanze che possono verificarsi per morte o rinuncia.

5. Gli amministratori camerali sono sospesi dalle funzioni quando, con ordinanza di rinvio a giudizio, risultino imputati di delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o di delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

## Art. 7.

1. Il numero dei componenti il consiglio di ciascuna camera di commercio, nonché la ripartizione fra le categorie di imprenditori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e delle altre attività terziarie, sono definiti in relazione all'importanza nell'ambito della circoscrizione.

2. La consistenza complessiva dei seggi, da determinarsi in un intervallo da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta unità, e la ripartizione tra le categorie economiche, da stabilirsi mediante ponderazione tra quota di imprese attive ed incidenza di addetti secondo gli ultimi dati censuari dell'Istituto centrale di statistica, sono demandate alla competenza della giunta regionale, che vi provvede mediante apposita deliberazione.

3. È assicurata in ogni caso la presenza nel consiglio di almeno tre rappresentanti per categoria.

## Art. 8.

1. La elezione del consiglio avviene nel rispetto della libertà e della segretezza del voto.

2. Essa si svolge sulla base di liste di candidati, ognuna presentata da almeno cento imprenditori elettori in possesso altresì del requisito dell'eleggibilità. È consentita la presentazione di liste di candidati appartenenti ad una sola categoria di imprenditori. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati inferiore a quello dei seggi assegnati con un minimo di due.

3. Ciascuna categoria provvede separatamente alla elezione dei consiglieri che le sono assegnati.

4. Nell'attribuzione dei seggi, in presenza di più liste concorrenti, è adottato il criterio proporzionale.

5. Ove alla categoria considerata siano assegnati solo tre seggi, uno di essi è assegnato in ogni caso alla più forte lista di minoranza.

## Art. 9.

1. Il presidente della giunta regionale indice le elezioni del consiglio camerale in periodo non antecedente i novanta giorni e non successivo ai trenta giorni avanti la data di scadenza del consiglio in carica ovvero entro novanta giorni dalla data in cui il consiglio di una camera chieda, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il rinnovo anticipato.

2. Le votazioni si svolgono in una stessa giornata, presso seggi elettorali istituiti in relazione al numero di elettori.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme elettorali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, intendendosi peraltro sostituita al presidente della commissione provinciale dell'artigianato la giunta regionale.

4. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto ad impartire le disposizioni operative conseguenti.

## Art. 10.

1. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 7, la giunta regionale determina per ciascuna camera di commercio il numero dei componenti e le categorie rappresentate in seno alla giunta camerale, stabilendo eventualmente per le stesse, o per alcune di esse, criteri annuali di turnazione.

2. In ogni caso i componenti della giunta non possono essere meno di sette e più di undici, cui si aggiungono di diritto il presidente ed il vice presidente della camera di commercio.

## Art. 11.

1. Al consiglio, organo deliberante della camera di commercio, competono tutte le funzioni amministrative dell'ente, eccezion fatta per quelle diversamente attribuite da leggi o regolamenti.

2. Il consiglio dev'essere convocato a cura del presidente, o di chi ne fa le veci, che ne dirige i lavori, almeno una volta al mese.

3. La giunta esercita i poteri del consiglio nell'intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d'urgenza. Essi devono essere sottoposti a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva.

4. Sia il consiglio che la giunta godono del potere di autoconvocazione su richiesta di un numero almeno pari ad un quarto dei rispettivi componenti e con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. Le adunanze del consiglio e della giunta non sono valide se non vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta di voti; quelle di giunta a maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge.

8. Le sedute di consiglio sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale; a quelle di giunta non sono ammessi estranei.

9. Agli amministratori camerali si applica il disposto dell'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

#### Art. 12.

1. Il controllo sulla gestione amministrativa delle camere di commercio è esercitato da un collegio regionale dei revisori dei conti composto di cinque membri, di cui tre nominati dal consiglio regionale, uno nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno nominato dal Ministro del tesoro, che lo presiede.

2. I componenti il collegio regionale dei revisori dei conti debbono essere scelti tra persone di provata competenza ed alta professionalità.

3. Per quanto riguarda l'ineleggibilità dei componenti il collegio regionale dei revisori dei conti, si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4. La regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, emana leggi di attuazione sui criteri e le modalità di controllo.

5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione, si applicano le norme delle leggi regionali relative ai comitati di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni.

#### Art. 13.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge decadono le attuali amministrazioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### Art. 14.

1. Entro novanta giorni dalla elezione dei consigli camerali di cui all'articolo 16, a cura



del presidente della camera di commercio di Roma, saranno convocate le riunioni dei consigli camerali per l'elezione del nuovo consiglio dell'Unione delle camere di commercio mediante voto personale e segreto, esercitato anche per corrispondenza, dei componenti i consigli di tutte le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. Il consiglio dell'Unione è costituito da ventuno membri, espressi per un terzo dalle camere di commercio delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, nonché della Valle d'Aosta; un terzo dalle camere di commercio delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise; un terzo dalle camere di commercio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

3. Il consiglio dell'Unione elegge nel suo seno il presidente e tre vice presidenti, uno per ogni area geografica.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai tre vice presidenti e da cinque membri eletti con voto segreto e personale dal consiglio.

5. Il consiglio dell'Unione procederà, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla propria costituzione, ad adeguare lo statuto in conformità con la presente legge.

#### Art. 15.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni e province a statuto speciale compatibilmente con le competenze previste dai relativi statuti e dalle specifiche normative di legge.

#### Art. 16.

1. Le elezioni per la formazione dei consigli camerali di cui alla presente legge sono indette dal presidente della giunta regionale entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.